

**Regimi fiscali/2.** La tassazione per trasparenza

## Le perdite non sono uguali per tutti

Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice non sono utilizzabili dai soci società di capitali ed enti commerciali residenti in diminuzione del proprio reddito bensì soltanto in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

Tale disposizione, contenuta nel comma 6 dell'articolo 101 del Tuir, è stata introdotta per evitare l'aggiramento delle limitazioni alla deducibilità degli interessi previste per i soggetti Ires (commisurata al 30% del RoI) mediante l'assunzione dei finanziamenti da parte di società di persone (che non subiscono tale

penalizzazione), le cui perdite sarebbero poi imputate per trasparenza ai soci società di capitali. La norma non si applica ai soci soggetti Irpef e nel caso in cui l'importo, pur rilevante, degli interessi passivi diminuisca il reddito dichiarato dalla società, senza generare una perdita.

La stessa regola è applicabile, a norma del comma 2 dell'articolo 152 del Tuir, alle società e agli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che partecipano in società di persone residenti.

L'Assonime ha rilevato, nella circolare 46/2009, che tale misura mette in evidenza la complessità del sistema e la sua "asimmetria" e che la stessa sembra «ecce-

dere gli scopi che il legislatore si era prefissato», essendo stata eliminata la possibilità di compensare le perdite della società controllata con gli utili della controllante anche quando le stesse sono «del tutto fisiologiche e dipendenti da fattori diversi dalla presenza di interessi passivi», ottenendo un effetto «peggiorativo rispetto alla situazione in cui lo stesso risultato negativo fosse stato realizzato in capo alla partecipante». A parere della detta Associazione sarebbe stato più opportuno «un intervento ancorato anche all'aspetto qualitativo della perdita, così da colpire i comportamenti effettivamente elusivi».

L'agenzia delle Entrate non ha, peraltro, ancora chiarito se tale norma sia, come si ritiene, di carat-

tere antielusivo e ne sia, pertanto, consentita, nei casi evidenziati dall'Assonime, la "disapplicazione" presentando l'istanza di interpello di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del Dpr 600/73.

Considerare tale norma "di sistema" (e, quindi, "inderogabile") sembrerebbe ingiustificatamente penalizzante nei casi in cui la società partecipata non abbia assunto finanziamenti ovvero la perdita derivi solo in parte dal sostenimento degli interessi passivi: in quest'ultimo caso dovrebbero essere, comunque, forniti i criteri per la determinazione della quota di perdita deducibile in deroga al criterio dell'articolo 101, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi.

**G. Fe.**